

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29-04-2021

Messaggio n. 1752

OGGETTO: "Congedo 2021 per genitori", lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande

L'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Tanto premesso, facendo seguito alla circolare n. 63/2021, con il presente messaggio si comunica il rilascio, a partire dal giorno 29 aprile 2021, della procedura per la compilazione e l'invio *on line* delle domande relative al congedo in argomento.

La domanda di "Congedo 2021 per genitori" deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web dell'Istituto nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si ricorda, infine, che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di convertire, a domanda, nel congedo in argomento gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021. Possono altresì essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall'entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica di cui al presente messaggio.

Per richiedere la predetta conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di "Congedo 2021 per genitori" - mediante l'apposita procedura di cui al presente messaggio – avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele